

ENERGIA: Istanza di attivazione della procedura relativa al rilascio della valutazione di impatto ambientale (VIA) - Istanza ex art. 27-bis del d.lgs. n. 152 del 2016 di autorizzazione alla costruzione e all'esercizio di un parco eolico già assentito in sede di V.I.A. - Archiviazione della pratica disposta dalla Provincia sul presupposto della perdita di efficacia delle determinazioni in materia di VIA - Illegittimità - Ragioni - Violazione dell'art. 10 bis L. n. 241/90 - Sussiste.

Tar Puglia - Bari, Sez. II, 9 maggio 2023, n. 728

“[...] la Provincia ha disposto l'archiviazione della pratica su presupposti del tutto irragionevoli. La ricorrente ha richiesto alla Provincia di Foggia proprio “l'attivazione della procedura relativa al rilascio della valutazione di impatto ambientale (VIA)” e tanto in considerazione “del lungo lasso di tempo intercorso e del nuovo piano di tutela attualmente vigente ovvero il PPTR”, ragion per cui appare incomprensibile il riferimento alla sopravvenuta inefficacia delle precedenti determinazioni. Parimenti incomprensibili sono le ragioni per le quali la Provincia, dato atto che le modifiche in riduzione del progetto lo rendono di propria competenza, invece di procedere all'istruttoria, ha imposto alla ricorrente l'inutile aggravio procedimentale della presentazione di una nuova, ed evidentemente identica, istanza. Anche la censura relativa alla violazione dell'art. 10-bis della legge n. 241 del 1990 è fondata, stante la sua pacifica applicazione ai procedimenti per cui è causa [...]”.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio della Provincia di Foggia;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 8 novembre 2022 l'avv. Donatella Testini e uditi per le parti i difensori, avv. Giuseppe Mescia, su delega dell'avv. Giacomo Mescia, per la ricorrente e avv. Sarah Liguori, per la Provincia di Foggia;

Comunicata alle parti in forma diretta ed esplicita la possibilità di adottare una sentenza semplificata, ricorrendone le condizioni previste;

Sentite le stesse ai sensi dell'articolo 60 del codice del processo amministrativo;

Ritenuto in fatto e in diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1. Risolte positivamente le problematiche relative alla fattibilità della soluzione tecnica di connessione, la società Margherita ha avviato, sulla base dell'art. 27-bis del decreto legislativo n. 152 del 2016, il P.A.U.R. innanzi alla Provincia di Foggia al fine di ottenere l'autorizzazione alla

costruzione e all'esercizio di un parco eolico nel Comune di Serracapriola, già assentito in sede di V.I.A. negli anni 2010/2011.

La medesima ha testualmente richiesto "l'attivazione della procedura relativa al rilascio della valutazione di impatto ambientale (VIA)", in ordine alla "realizzazione di un impianto eolico composto da 13 aerogeneratori da 3.3 MW già assentiti in sede di VIA con Det. 4144 del 27.12.2010 e Det. 196 del 20.01.2011".

Nella Relazione tecnica allegata al progetto ha precisato che "i predetti 13 aerogeneratori sono stati già assentiti in sede di VIA e per i quali sono state emesse due determinazioni Dirigenziali del Settore Ambiente della Provincia di Foggia, la D.D. n. 4144 del 27.12.2010 e D.D. n. 196 del 20.01.2011 di rettifica (che si riportano in calce); si intende, con il presente progetto, una rivalutazione in virtù del lungo lasso di tempo intercorso e del nuovo piano di tutela attualmente vigente ovvero il PPTR".

Nel riscontrare la nota in data 15 giugno 2022 con cui la Regione Puglia le ha richiesto un'integrazione documentale, altresì rappresentando la competenza del Ministero della transizione ecologica ai fini del rilascio della valutazione d'impatto ambientale, con nota acquisita anche dalla Provincia il 18 luglio 2022, la ricorrente ha comunicato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 6-bis, comma 1, lett. a), del decreto legislativo n. 28 del 2011, "la mera modifica della potenza del generatore con riduzione a 2,3 MW per una potenza complessiva del parco eolico pari a 29,9 MW, senza modificare le dimensioni fisiche degli aerogeneratori".

A seguito del sollecito da parte della società in data 27 settembre 2022, la Provincia ha adottato la determinazione gravata.

Nella stessa si legge, in buona sostanza, che

- dato il decorso del termine quinquennale di cui all'art. 26, comma 6, del decreto legislativo n. 152 del 2006, le determinazioni in materia di VIA del 2010 e del 2011 hanno perso efficacia;
- gli impianti eolici per la produzione di energia elettrica sulla terraferma con potenza superiore a 30 MW sono di competenza statale;
- si prende atto della nota acquisita in data 18 luglio 2022 recante modifiche al progetto con riduzione della potenza complessiva entro alla soglia di 30 MW e si invita, pertanto, la ricorrente a "presentare una nuova istanza di VIA-PAUR a questa autorità competente in materia di rilascio del Provvedimento Autorizzativo Unico Regionale".

Ciò posto, la Provincia si determina per l'archiviazione della pratica.

2. La ricorrente chiede l'annullamento di siffatta determinazione, deducendone l'illegittimità per omessa comunicazione del preavviso di rigetto *ex art. 10-bis* della legge n. 241 del 1990 nonché per violazione della normativa di settore e per pronto eccesso di potere sotto svariati aspetti, evidenziando l'irragionevolezza del conseguente aggravio procedimentale.

La Provincia, costituitasi in giudizio, ha eccepito l'infondatezza del gravame, invocandone la reiezione.

Il ricorso viene ritenuto in per la definizione immediata del merito alla camera di consiglio del giorno 8 novembre 2022.

2. Il ricorso è suscettibile di favorevole apprezzamento.

Invero la Provincia ha disposto l'archiviazione della pratica su presupposti del tutto irragionevoli.

La ricorrente ha richiesto alla Provincia di Foggia proprio "l'attivazione della procedura relativa al rilascio della valutazione di impatto ambientale (VIA)" e tanto in considerazione "del lungo lasso di tempo intercorso e del nuovo piano di tutela attualmente vigente ovvero il PPTR", ragion per cui appare incomprensibile il riferimento alla sopravvenuta inefficacia delle precedenti determinazioni.

Parimenti incomprensibili sono le ragioni per le quali la Provincia, dato atto che le modifiche in riduzione del progetto lo rendono di propria competenza, invece di procedere all'istruttoria, ha imposto alla ricorrente l'inutile aggravio procedimentale della presentazione di una nuova, ed evidentemente identica, istanza.

Anche la censura relativa alla violazione dell'art. 10-*bis* della legge n. 241 del 1990 è fondata, stante la sua pacifica applicazione ai procedimenti per cui è causa.

Il ricorso, in conclusione, è fondato e va accolto, con conseguente annullamento dell'atto impugnato.

3. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.

P.Q.M.

il Tribunale amministrativo regionale per la Puglia, Sezione II, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l'effetto, annulla l'atto impugnato.

Condanna la Provincia di Foggia alla rifusione delle spese di giudizio che liquida nella misura di euro 2.000,00 (duemila/00), oltre accessori di legge e rimborso del contributo unificato.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 8 novembre 2022 con l'intervento dei magistrati:

Giuseppina Adamo, Presidente

Alfredo Giuseppe Allegretta, Consigliere

Donatella Testini, Primo Referendario, Estensore

L'ESTENSORE

Donatella Testini

IL PRESIDENTE

Giuseppina Adamo

IL SEGRETARIO